



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 – 10 FEBBRAIO 2021

Riunione del giorno 03 febbraio 2021

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

Sig.ra Martina FORESTI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

“FORESTI MARTINA: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8, 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.

All'udienza in modalità videoconferenza interveniva il Procuratore Federale Avv. Marco Rossini e l'atleta incolpata la quale, rinunciando alla difesa tecnica, rilasciava spontanee dichiarazioni.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo di accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpata e l'applicazione della relativa sanzione.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta Foresti Martina aveva preso parte,



in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione. Nessuna memoria perveniva al Tribunale da parte dell’atleta la quale rilasciava spontanee dichiarazioni in occasione dell’udienza del 03.02.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro avvalorati dalla mancanza di particolari deduzioni difensive da parte dell’incolpata.

Nello specifico risulta comprovato che l’atleta Martina Foresti abbia preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non sia stata autorizzata, né tanto meno organizzata dalla Federazione. È pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di “*non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB*” (cfr art. 19 comma 2 lett. C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

PQM

delibera di sanzionare l’atleta Martina Foresti con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 03 Febbraio 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 10 febbraio 2021